



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 94 DEL 08/06/2018

Oggetto: Presa d'atto della richiesta di patrocinio spese legali procedimento penale n. R.G.R.N. 6796/17. Manifestazione di comune gradimento per incarico legale.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **8** del mese di **GIUGNO** alle ore **17,50** e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01)	Fiumara Pietro	Sindaco		X
02)	Raneri Rosy	Assessore	X	
03)	Smeralda Paolo	Vice Sindaco- Presidente	X	
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	X	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore		X

Assente: Fiumara Pietro e Grioli Francesco Domenico.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Paolo Smeralda

L'Assessore Anziano

F.to Francesco Cateno Grioli

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Mario Puglisi



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

Prot. n. 3861 del 07-06-2018

Oggetto: Presa d'atto della richiesta di patrocinio spese legali procedimento penale n. R.G.R.N. 6796/17. Manifestazione di comune gradimento per incarico legale.

LA GIUNTA

Premesso che per il personale degli Enti Locali l'art. 28 del C.C.N.L., del 14.09.2000 prevede che il Comune, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti contrari all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto d'interesse, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

Preso Atto che parte della giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabile ai dipendenti degli Enti Locali la previsione dell'art. 28 del C.C.N.L., del comparto degli Enti Locali come sopra riportata “*in considerazione del loro status di Pubblici Funzionari*”.

Dato atto che sotto questo profilo la giurisprudenza della Corte dei conti in sede consultiva, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione ha evidenziato la *ratio* per cui il Soggetto appartenente ad un'Organizzazione Pubblica, chiamato ingiustamente a rispondere per attività compiute nell'espletamento dei propri compiti Istituzionali non debba sopportare il peso economico del processo, rinvenendone il fondamento:

- Nell'art. 28 Cost. (Corte dei Conti, Sezione Controllo Lombardia 12.11.2009, n. 1000 e Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia 12.07.2010 n. 804);
- Nell'art. 55 della Costituzione che riconosce il diritto di tutti i Cittadini di accedere agli Uffici Pubblici ed alle Cariche Elettive in condizioni di eguaglianza: (Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo Lazio 15/12/2004 n. 14);
- Nell'art. 77 D.Lgs. n. 267/00 secondo cui “la Repubblica tutela il diritto di ogni Cittadino che è chiamato a ricoprire Cariche Pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti Locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari...” (Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo Lazio 15/12/2004 n. 14);
- La disposizione di cui all'art. 28 del C.C.N.L. dei Dipendenti degli Enti Locali del 14/09/2000 è stata considerata dalla giurisprudenza << *applicabile in via retroattiva e anche in via estensiva agli Amministratori e non solo ai Dipendenti Pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso all'azione di ingiustificato arricchimento*>> (cfr Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. N. 5367/2004);

• Tale estensione è stata giustificata in considerazione del loro status di <<Pubblici Funzionari>>. In base a tale norma <<hanno diritto al rimborso delle spese legali il Dipendente e/o l'Amministratore Locale sottoposti a giudizio per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sempre che il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non via sia conflitto d'interessi con l'Amministrazione di appartenenza>> (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, Set. n. 3946/2001);

Vista la nota ricevuta in data 3726 del 01 giugno 2018, con cui il dipendente comunale G. C. comunicava, per la presa d'atto e per il comune gradimento, che in riferimento al procedimento penale a suo carico n. 6769/2017, promosso dal GIP del Tribunale di Messina, nominava quale legale di fiducia l'Avv. Daniele Antonio D'Orazio del foro di Messina, con studio in via Pascoli n. 21;

Richiamata la giurisprudenza diffusamente espressa in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da dipendenti di enti locali (Corte di Cassazione - Sezione I - sent. n. 5264/2015; Cons. di Stato - sent. n.1190/2013; Cons. di Stato Sez. V - sent. n. 3946/2001; Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, TAR Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 - parere Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006; Corte dei Conti Veneto con sentenza del 05.04.2012 e parere ANCI 2012), secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle sotto specificate condizioni essenziali:

- assenza di dolo o colpa grave;
- stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza;
- conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

Considerato che l'Amministrazione, ai sensi della succitata normativa e giurisprudenza, a seguito di un'attività di istruttoria svolta sulle istanze, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l'assunzione in proprio delle spese legali, e più precisamente:

- a) che i procedimenti penali si riferiscono a fatti connessi all'espletamento della funzione pubblica esercitata dai dipendenti e nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate;
- b) che non appare sussistente *ex ante* una situazione di conflitto di interessi, fermo restando che, come precisato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, l'accertamento del conflitto di interessi con l'Ente va compiuto necessariamente *ex post*, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l'autorità giudiziaria;

Preso Atto altresì del recente orientamento giurisprudenziale favorevole in ordine all'assunzione della difesa legale di amministratori e dipendenti coinvolti in un procedimento penale qualora sussistano le quattro condizioni sopra riportate;

Considerato che l'orientamento delle Corti dei Conti, con riferimento alla questione se ed entro quali limiti sia ammissibile la rimborsabilità delle spese legali a posteriori, cioè nel caso in cui la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché sin dall'apertura del procedimento, e specificamente nell'ipotesi in cui il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, ha già avuto modo di rilevare che il dato testuale dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ed oggi dell'art. 28 del CCNL di comparto) fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'ente locale, sia "*di comune gradimento*" (*ex multis*, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135).

Dato atto altresì che sia il Ministero dell'Interno con propri pareri che il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 5367/2004) e la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 23904/2007) hanno riconosciuto la

possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti civili, amministrativi e penali sostenute da un dipendente per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria sul presupposto dell'effettiva assenza di ipotesi di conflitto di interessi tra il dipendente e l'amministrazione da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità del soggetto interessato;

Preso Atto inoltre che l'Ente non ha stipulato polizze assicurative in favore di titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 43 del CCNL del 14.9.2000;

Ritenuto di assumere, in assenza di conflitto di interessi *ex ante*, l'onere della difesa del dipendente dott.ssa G. C. nel procedimento penale sopra indicato, prendendo atto dell'incarico conferito rispettivamente all'Avvocati Daniele Antonio D'Orazio, con studio in Messina, via G. Pascoli n. 21, riservandosi in caso di subentro nel pagamento di applicare le tariffe minime previste dal D.M. n. 55/2014, che i legali sopra identificati dovranno specificatamente accettare;

Visto l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000;

Vista la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il D. Lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono.

2. Di prendere atto ed esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, alla nomina dell'AVV. Antonio Daniele D'Orazio, quale legale di fiducia nella difesa rispettivamente del dipendente G.C., a carico dei quali è stato aperto il procedimento penale n. 6796/17 R.G.N.R..

3. Di dare atto che il rimborso delle spese legali avverrà nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 in caso di provvedimento di archiviazione, di non luogo a procedere ovvero di sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (assenza di un conflitto di interesse con l'Ente).

4. Di dare atto che non si provvede ad anticipare somme a titolo di spese legali in quanto sarà possibile constatare l'esclusione di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale ed il dipendente richiedente il patrocinio, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha coinvolto lo stesso.

5. Di dare atto che, verificate ed accertate le condizioni di cui sopra, si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in un momento successivo con separato provvedimento non appena il legale del dipendente presenterà regolare parcella.

6. Di trasmettere la presente deliberazione agli interessati, affinché la trasmettano ai rispettivi legali per la presa d'atto ed accettazione del suo contenuto;

7. Di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore interessato l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;

8. Di comunicare all'ufficio di Segreteria per la conservazione e l'archiviazione del presente atto.

9. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE

**F.to L'Assessore Francesco Cateno
Grioli**



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina
Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Presa d'atto della richiesta di patrocinio spese legali procedimento penale n. R.G.R.N. 6796/17. Manifestazione di comune gradimento per incarico legale.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE

Ali, 7-06-2018

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali, 7-06-2018

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Satta Natale**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 8 giugno 2018.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Mario Puglisi
